

Relazione illustrativa

Proposta di legge n. 362

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale).

L'articolo 1 interviene a modifica della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), introducendo, una riduzione del 10% della tassa automobilistica per i veicoli (con il comma 2 quinquies bis) e per gli autocarri (con il comma 2 octies) con uso privato locazione senza conducente opportunamente individuati. L'intervento agevolativo a favore del settore "autonoleggio" senza conducente consolida il meccanismo di incentivazione fiscale volto a mantenere ed attrarre attività imprenditoriali operanti in tale contesto (vedi ll.rr. 13/2012 e 63/2013).

Con l'articolo 2 si apportano le modifiche all'articolo 1 quater stabilendo la copertura finanziaria del minor gettito derivante dalla presente manovra regionale.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore immediata della legge, al fine di garantire il rispetto della previsione di cui all'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 504/1992, il quale stabilisce il 10 novembre come termine ultimo entro cui la Regione può con legge determinare l'importo della tassa automobilistica, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo.